

NORME GENERALI

ART. 1 – L’Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo, “U.C.I.C.T.”, è un movimento professionale, formativo, sociale e sindacale che si ispira ai principi cristiani, secondo l’insegnamento della Chiesa per promuoverne l’affermazione nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione.

Essa intende realizzare il progresso umano, sociale ed economico del mondo mercantile, turistico, e dei servizi, in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro ed in particolare con quelle del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una nuova società che secondo giustizia assicuri la crescita integrale dell’uomo, ponendo particolare attenzione ai problemi della piccola impresa.

In relazione ai propri fini statutari l’U.C.I.C.T. può aderire ad Enti od Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

La sua sede è in Roma.

La durata è illimitata.

Il Congresso Nazionale ne potrà determinare lo scioglimento.

ART. 2 – L’U.C.I.C.T., nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all’estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi, in particolare mediante:

- a. la formazione umana e cristiana dei commercianti, degli operatori turistici e dei servizi;
- b. lo studio dei problemi del mondo mercantile, turistico e dei servizi ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;
- c. la promozione delle categorie attraverso una costante azione sociale rappresentativa cristianamente ispirata;
- d. la preparazione dei commercianti, degli operatori turistici e dei servizi per una partecipazione responsabile negli organismi di democrazia di base, ai vari livelli e nelle rappresentanze di categoria;
- e. l’assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all’estero, con convenzioni con patronati esistenti;
- f. la rappresentanza, l’assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell’attività aziendale, anche sotto i profili : contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale-di consulenza del lavoro, dell’ambiente, nonché la costituzione ed eventuale funzionamento dei Centri di Assistenza Fiscale “C.A.F.” in ottemperanza alle norme legislative che si andranno a promulgare e quanti altri occorrenti;
- g. l’istruzione e la formazione professionale dei commercianti, degli operatori turistici e dei servizi, degli apprendisti e di quanti operano negli esercizi, o che intendono inserirsi nelle attività menzionate, nonché la formazione in generale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli mediante “L’Ente di Formazione Ricerca Addestramento U.C.I.C.T. – E.N.F.R.A.U.”;
- h. la costituzione, il potenziamento e la organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici e consortili, mediante l’Ente “U.C.I.C.T. – M.C.M. Movimento Cooperative Mutue”
- i. l’azione organica e permanente sul territorio nell’ambito del “Tempo libero” dei “Servizi Sociali”, della “Promozione Umana” e della “Animazione Culturale” promuovendo l’istituzione di circoli ricreativi, sportivi, culturali, ecc., mediante l’istituzione di Enti come: 1) “Circoli UCICT...”; 2) “C.N.T. – Centro Nazionale Turismo”; 3) “UCICT Sport...”; 4) “UCICT Arte e Cultura”; 5) “UCICT Mostre e Fiere...”; 6) “UCICT Assistenza...”;

- j. la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza operanti nel settore del commercio, del turismo e dei servizi con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispiratori dell'U.C.I.C.T. e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali del mondo commerciale, turistico e dei servizi.

Spetta all'U.C.I.C.T. designare o nominare propri rappresentanti o delegati in congressi, enti, organismi o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali del commercio, del turismo e dei servizi sia richiesta od ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti, esse debbono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

ART. 3 – Sono soci dell'U.C.I.C.T. i titolari di attività commerciali, al dettaglio, ambulanti, all'ingrosso, gli ausiliari del commercio, i mediatori, gli agenti, i rappresentanti ed assimilati, gli albergatori, gli esercenti: i pubblici esercizi, gli uffici di viaggi, i complessi turistici e recettivi dell'aria aperta, i loro familiari, i coadiutori, i pensionati dei settori su menzionati i quali accettano la finalità dell'Unione e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.

Possono appartenere all'U.C.I.C.T. operatori di settori ausiliari del commercio, riconosciuti dagli organi sociali nazionali e persone particolarmente versate nei problemi del mondo mercantile, turistico, e di servizi in qualità di esperti.

Possono far parte dell'U.C.I.C.T. – in condizioni diverse di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed in base a particolari accordi: le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, provinciale o locale, di categorie dei settori del commercio, turismo e dei servizi ad essi aderenti, che si riconoscono od intendono riconoscersi nei principi ispiratori dell'U.C.I.C.T.. La domanda di ammissione vincola il socio per l'anno in corso ed il successivo.

Il ritiro della tessera annuale, emessa dalla Presidenza Nazionale e distribuita tramite i Centri Provinciali, dà diritto a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'U.C.I.C.T..

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi; per le cariche che comportano responsabilità civili verso i terzi sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

ART. 4 – I soci delle Organizzazioni aderenti sono anche soci dell'U.C.I.C.T. nei loro riguardi l'Unione:

- a) presta tutta l'assistenza di cui abbisognano;
- b) si adegua per il loro sviluppo e per la loro efficienza;
- c) verifica ed assicura che i loro statuti siano in armonia con il presente statuto;

Alle Organizzazioni aderenti è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi le medesime ed analoghe finalità dell'Unione.

L'adesione ha durata illimitata salvo casi di decadenza e di recesso.

Su domanda di ammissione decide la Presidenza Nazionale, che entro trenta giorni deve notificare la deliberazione.

Le Organizzazioni hanno la facoltà di recedere.

Il recesso diviene operativo a partire dalla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'Organizzazione ha comunicato la sua volontà di recedere.

Se l'Organizzazione intende recedere immediatamente, è tenuta a corrispondere all'Unione il contributo derivante dai soci per l'esercizio in corso anche i due esercizi successivi.

ART. 5 – La disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali forma oggetto di contratti e accordi collettivi, la cui stipulazione è demandata all'U.C.I.C.T. che vi provvede mediante consultazione delle categorie interessate.

La trattativa per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi è svolta da una commissione sindacale, che è nominata dalla Presidenza Nazionale ed opera secondo le direttive da essa

impartita.

L'U.C.I.C.T. non riconosce la validità dei contratti ed accordi negoziati e firmati senza la sua partecipazione.

La stipulazione dei relativi eventuali contratti ed accordi integrativi è demandata alle sedi provinciali, che vi provvedono secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale.

ART. 6 – Per armonizzare le iniziative regionali con la politica dell'U.C.I.C.T. sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituito presso la sede nazionale una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti o loro Delegati delle sedi regionali, ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

ART. 7 – Nell'ambito dell'U.C.I.C.T. sono costituiti i movimenti femminili, giovanili, dei pensionati e le loro organizzazioni delle categorie merceologiche.

ORGANIZZAZIONE DI BASE

ART. 8 - I soci UCICT formano localmente le Sedi e/o Sezioni Comunali. Possono essere costituite sezioni frazionali, circoscrizionali o di quartiere.

ART. 9 – Organi delle sedi e/o Sezioni Comunali sono:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Consiglio;
- c. la Presidenza;

ART. 10 – L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare la realizzazione dell'attività svolta e per approvare le linee programmatiche dell'anno seguente, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli Organi Provinciali. Ogni cinque anni elegge i membri del proprio consiglio.

ART. 11 – Il Consiglio è composto da un numero membri eletti, variabile da tre a quindici, a seconda del numero dei soci. Fanno inoltre parte del consiglio con voto deliberativo i delegati giovanili, femminili e dei pensionati regolarmente eletti dai rispettivi organi statuari.

ART. 12 – Il Consiglio Comunale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito la Presidenza che è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Amministrativo e dove si ritenga opportuno, da due Consiglieri;
- b. nomina il Segretario su proposta del Presidente;
- c. imposta il programma dell'attività sociale;
- d. convoca l'assemblea;
- e. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Comunale;
- f. approva i bilanci;
- g. delibera sull'ammissione di nuovi soci e propone al Collegio Provinciale dei Probiviri le eventuali espulsioni; h) esprime l'orientamento per la scelta dei rappresentanti negli organismi a livello comunale;

ART. 13 – La Presidenza Comunale ha compiti di promozione ed attua le indicazioni e le direttive del Consiglio Comunale.

Adotta in caso d'urgenza le decisioni di competenza del Consiglio sottoponendolo alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile di Consiglio.

Assolve i compiti di rappresentanza nei confronti di enti ed organismi pubblici operanti nell'ambito comunale.

ORGANIZZAZIONE COMPENSORIALE

ART. 14 – La Sede Compensoriale o di zona è istituita dalla provincia in rapporto alle esigenze sociali, economiche, urbanistiche ed organizzative.

Gli organi delle sedi compensoriali sono il Collegio e la Presidenza.

ART. 15 – Il Comitato Compensoriale è composto dai presidenti delle sedi comunali o da un loro delegato dei movimenti femminili, giovanili, e dei pensionati, nominati dai rispettivi consigli provinciali.

Fanno inoltre parte del Comitato a titolo consultivo, i Consiglieri provinciali e nazionali residenti nel comprensorio. Il Comitato dura in carica cinque anni e si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità, a richiesta della Presidenza Provinciale o di almeno i 3/5 dei componenti il Comitato Compensoriale.

La Presidenza Compensoriale viene eletta nel suo ambito ed è composta dal Presidente, dal Segretario Amministrativo e da altri cinque membri, ciascuno dei quali segue una delle realtà territoriali maggiormente rappresentativa.

ART. 16 – Il conferimento di particolari autonomie operative al comitato compensoriale sarà deciso dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale competente.

CAF CNAI

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

ART. 17 – Organi Provinciali dell'U.C.I.C.T. sono:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. la Presidenza Provinciale;

ART. 18 – Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Comunali della provincia. E' convocato ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche provinciali e per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

ART. 19 – Il Consiglio Provinciale è composto da cinque a quindici Consiglieri, eletti dal Congresso Provinciale.

Fanno parte con voto deliberativo i delegati dei movimenti giovanili, femminili e dei pensionati regolarmente eletti dagli organi statuari.

Fanno altresì parte del Consiglio Provinciale a titolo Consultivo:

- a. i soci dell'Unione che ricoprono cariche in enti ed organismi provinciali in rappresentanza della categoria;
- b. i Delegati delle categorie merceologiche designati dalle Assemblee Provinciali a norma dell'art. 33;

- c. i Consiglieri Nazionali residenti;
- d. i Delegati Diocesani;

ART. 20 – Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito il Presidente ed i componenti la Presidenza Provinciale;
- b. imposta il programma delle attività sociali, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c. convoca il Congresso Provinciale;
- d. approva i bilanci;
- e. esprime l'orientamento per la scelta dei soci U.C.I.C.T. in tutti gli organismi rappresentativi della categoria; f) propone al Collegio Provinciale dei Probiviri le eventuale espulsione dei soci;

ART. 21 – La Presidenza Provinciale è composta dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario Amministrativo e da due a quattro Consiglieri a seconda delle necessità locali.

ART. 22 – La Presidenza Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. attua le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
- b. predispone i bilanci;
- c. opera ai fini del migliore funzionamento dell'Unione;
- d. adotta, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile del Consiglio;
- e. nomina il Segretario Provinciale;

La Presidenza Provinciale provvede allo scioglimento dei Comitati Comprensoriali dei Consigli Comunali, quando questi vengono meno alle loro funzioni nei confronti dell'Unione, nominando un Commissario Straordinario e fissandone i compiti ed i limiti di tempo.

ORGANI REGIONALI

ART. 23 – I Consigli Regionali rappresentano e tutelano gli interessi commerciali, turistici e dei servizi nei confronti dell'Ente Regione e degli Enti Regionali in genere; inoltre ha compiti di coordinamento e di propulsione delle attività associative nell'ambito regionale e cura il collegamento con le Sedi Provinciali. Le Sedi di Trento e Bolzano sono considerate ad effetto del presente articolo Sedi Regionali.

ART. 24 – I Presidenti ed i Vice Presidenti Provinciali, i Presidenti delle Categorie Provinciali, i Delegati Provinciali del movimento femminile, giovanile e pensionati costituiscono il Consiglio Regionale.

Fanno altresì parte del Consiglio Regionale, a titolo consultivo:

- a. I Soci dell'UCICT, con responsabilità a livello regionale, negli enti e negli organismi rappresentativi del commercio, del turismo e dei servizi;
- b. I Consiglieri Nazionali residenti nella Regione;
- c. Il Presidente del Comitato Regionale ENFRAU.

Il Consiglio Regionale elegge nel proprio ambito, la Presidenza, così costituita: Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri di cui uno assume l'incarico di Segretario e l'altro di Segretario Amministrativo.

ORGANI NAZIONALI

ART. 25 – Organi nazionali dell'U.C.I.C.T. sono:

- a. Il Congresso Nazionale;
- b. Il Consiglio Nazionale;
- c. La Presidenza Nazionale.

ART. 26 – Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti nei pregressi provinciali. Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 dei Consigli Provinciali o dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'U.C.I.C.T., esso ha i seguenti compiti:

- a. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- b. esamina la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- c. fissa gli indirizzi generali dell'Unione.

ART. 27 – Il Consiglio Nazionale è così composto:

- a. da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
- b. da otto membri eletti per raggruppamenti regionali;

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

- a. i Presidenti Nazionali di Categoria;
- b. i Presidenti Nazionali di Associazioni aderenti;
- c. la Delegata Nazionale del movimento femminile;
- d. il Delegato Nazionale del movimento giovanile;
- e. il Delegato Nazionale dei Pensionati;
- f. i Presidenti Regionali;
- g. i Soci U.C.I.C.T. che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;

ART. 28 – Il Consiglio Nazionale :

- a. elegge il Presidente ed i componenti la Presidenza Nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predispose i bilanci;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa in esecuzione degli art. 1 e 2;
- d. adotta in caso d'urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.

ART. 29 - La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da un vice Presidente Vicario, da tre Vice Presidenti con rispettive deleghe nei settori commercio, turismo e servizi, da un Segretario Amministrativo, e da tre Consiglieri.

ART. 30 – La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa in esecuzione agli art. 1 e 2;
- d. adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.

ART. 31 - La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alla riunione degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento delle attività associative sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.

Il Direttore in particolare:

- a. mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
- b. propone programmi di potenziamento e di espansione dell'Unione;
- c. ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
- d. è capo del personale;
- e. risponde del suo operato al Presidente Nazionale;

ORGANIZZAZIONE DI SETTORE

ART. 32 - Per lo studio di problemi specifici riguardanti:

- a. il settore commercio;
- b. il settore turismo;
- c. il settore servizi;

sono previste le consulte a livello provinciale, regionale e nazionale nominate dalle rispettive Presidenze territoriali;

ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA

ART. 33 – I soci delle diverse categorie si possono costituire in movimenti, e si riuniscono in Assemblea Provinciale per lo studio dei loro problemi, e possono munirsi di un regolamento di attuazione ad integrazione a quello generale dell'U.C.I.C.T..

L'attuazione di detto Regolamento deve essere approvato ed autorizzato dal Consiglio Nazionale dell'Unione.

Ogni cinque anni ciascuna Assemblea provinciale elegge l'esecutivo Provinciale ed i delegati al Congresso Nazionale di Categoria.

L'Esecutivo Provinciale è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nel loro seno vengono eletti il Presidente Provinciale, il Vice Presidente di categoria, un Segretario Amministrativo.

ART. 34 – Il Congresso Nazionale di Categoria si riunisce ogni cinque anni per eleggere l'Esecutivo Nazionale. L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri; nel suo seno vengono eletti il Presidente Nazionale di Categoria, il Vice

Presidente, il Segretario Amministrativo.

I Congressi Nazionali di categoria sono presieduti dal Presidente Nazionale o da un Vice Presidente Nazionale dell'U.C.I.C.T..

Ciascun Congresso designa il proprio rappresentante nel Consiglio Nazionale dell'Unione.

MOVIMENTO FEMMINILE

ART. 35 – Presso le Sedi Comunali è Costituito il Movimento Femminile formato da tutte le socie titolari e coadiuvanti regolarmente iscritte presso la Sede.

Il Comitato Femminile è composto da tre a cinque membri ed è eletto ogni cinque anni. Elegge nel suo seno la delegata comunale.

ART. 36 – Le Delegate Comunali provvedono ogni cinque anni alla elezione della Delegata Provinciale e del Comitato Provinciale composto da dieci membri. Il Comitato Provinciale elegge nel suo ambito la Giunta composta da tre elementi.

ART. 37 – Le delegate Provinciali provvedono ogni cinque anni alla elezione della Delegata regionale che ha funzione di coordinamento.

ART. 38 – Le delegate Provinciali provvedono ogni cinque anni alla elezione della Delegata Nazionale del Comitato Nazionale composto da dieci membri. Il Comitato Nazionale elegge nel suo ambito la Giunta Nazionale composta da cinque membri.

MOVIMENTO GIOVANILE

ART. 39 – Presso la Sede Comunale è costituito il movimento giovanile formato da tutti i giovani soci che non hanno il venticinquesimo anno di età, regolarmente iscritto presso la Sede.

Il Comitato Comunale è composto da tre a cinque membri ed è eletto ogni cinque anni. Elegge nel suo seno il Delegato Comunale.

ART. 40 – I Delegati Comunali provvedono ogni cinque anni all'elezione del Delegato Provinciale e del Comitato Provinciale composto da tre a cinque membri. Il Comitato Provinciale elegge nel suo ambito la Giunta composta da tre elementi.

ART. 41 – I Delegati Comunali provvedono ogni cinque anni all'elezione del Delegato Regionale con funzioni di coordinamento.

ART. 42 – I Delegati Provinciali provvedono ogni cinque anni all'elezione del Delegato Nazionale e del Comitato Nazionale composto da dieci membri. Il Comitato Nazionale elegge nel suo ambito la Giunta Nazionale composta da cinque membri.

MOVIMENTO DEI PENSIONATI

ART. 43 – Presso la Sede Comunale è costituito il movimento dei pensionati formato da tutti i pensionati iscritti presso la Sede.

Il Comitato Comunale è composto da tre a cinque membri ed è eletto ogni cinque anni. Elegge nel suo seno il Delegato Comunale.

ART. 44 – I Delegati Comunali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Provinciale e del Comitato Provinciale composto da tre a nove membri.

ART. 45 – I Delegati Provinciali provvedono ogni cinque anni all’elezione del delegato Regionale con funzioni di coordinatore.

ART. 46 – I Delegati Provinciali provvedono ogni cinque anni all’elezione del Delegato Nazionale composto da dieci membri. Il Comitato Nazionale del movimento elegge nel suo ambito la Giunta Nazionale composta da cinque membri.

CONSULENTI ECCLESIASTICI

ART. 47 – Sul piano nazionale, regionale, provinciale e comunale l’U.C.I.C.T. ha consulenti ecclesiastici nominati dalla competente Autorità Ecclesiastica.

RAPPORTI CON LA PASTORALE SOCIALE E LAVORO

ART. 48 – L’U.C.I.C.T. stabilisce a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale un rapporto organico con la Pastorale Sociale e Lavoro, della quale l’Unione ha conoscenza di essere parte integrante, attraverso la presenza del Consulente Ecclesiastico da nominare, ove ne esiste la disponibilità, fra i sacerdoti della pastorale Sociale e Lavoro, il quale cura che le attività dell’Unione si svolgono in armonia con i principi cristiani, partecipa alle riunioni sociali ed attende all’opera di formazione religiosa morale dei soci per la crescita spirituale dell’Unione e quale apporto all’apprendimento del Magistero della Chiesa ed alla stessa elaborazione culturale. Tale rapporto si esprime secondo modalità definite e concordate con l’Autorità Ecclesiastica competente.

RAPPRESENTANZA E POTERI

ART. 49 – Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’ U.C.I.C.T. livello nazionale e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, nomina il Vice Presidente Vicario e firma le convenzioni con l’INPS, INAIL ed Enti in genere per l’esazione dei contributi associativi, e le quote previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; delibera con i poteri della Presidenza nei casi d’urgenza.

I Presidenti Comunali, Provinciali e Regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio dell’U.C.I.C.T. relativamente ai loro rispettivi livelli e rispondono delle obbligazioni da loro assunte.

L’U.C.I.C.T. risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.50 – A livello comunale, provinciale, regionale e nazionale viene eletto il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di verifica delle contabilità e di tutti gli atti amministrativi. I Revisori vengono eletti ogni cinque anni dai rispettivi Congressi. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 51 – Presso ogni Consiglio Provinciale è costituito il Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso Provinciale, e composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Unione e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio, i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

ART. 52 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- a. sui casi di indisciplina o indignità dei soci;
- b. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;
- c. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici dell'U.C.I.C.T. contro provvedimenti del Collegio

Provinciale o di altri organi dell'Unione operanti in provincia, ritenuti fondati su violazione dello statuto.

Contro i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è data la facoltà di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 53 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sui ricorsi avversi alle deliberazioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.

ART.54 – Le denunce per i casi di indisciplina e di indignità dei soci devono essere presentate da Organi dell'Unione. La denuncia è notificata all'interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

ART. 55 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri emette la propria decisione entro due mesi dal ricevimento della denuncia; il Collegio Nazionale entro tre mesi.

ART. 56 – I ricorsi contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

ART. 57 – Sono misure disciplinari:

- a. il richiamo;

- b. la deplorazione;
- c. la sospensione a tempo determinato – da un mese ad un anno – con la conseguente decadenza delle cariche sociali;
- d. l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, deve entro dieci giorni, comunicare e motivare agli interessati ed agli organi denuncianti le delibere adottate.

ART.58 – Gli espulsi per indisciplina o per indignità possono essere riammessi solo su giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare, su istanza dell'interessato presentata tramite gli organi competenti.

ART. 59 – La qualità di socio si perde per dimissioni e per espulsione, quando l'attività del socio sia incompatibile con gli scopi e gli orientamenti dell'U.C.I.C.T..

Le dimissioni debbono essere inviate a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza.

ART. 60 – Il Consiglio Provinciale può intervenire nei riguardi delle Presidenze delle Sedi Comunali nel caso in cui detti organi vengono meno alle loro funzioni e può ordinare lo scioglimento e nominare un commissario straordinario fino a nuove elezioni. Organo di appello per tali provvedimenti è il Consiglio Nazionale.

ART. 61 – La Presidenza Nazionale sentita la Presidenza Regionale può sciogliere il Consiglio Provinciale quando questo sia venuto meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi dell'U.C.I.C.T. nominando un Commissario Straordinario per la Provincia.

Il Commissario Straordinario rappresenta l'UCICT a tutti i livelli ed a tutti gli effetti nella provincia commissariata, sino alla celebrazione del regolare congresso provinciale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 62 – L'esercizio finanziario dell'Unione coincide con l'anno solare. Entro i mesi di aprile e di novembre di ogni anno la Presidenza Nazionale, o Provinciale, o Comunale sottopone ai rispettivi Consigli il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.

ART. 63 – Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a. dalle quote di tesseramento, dai contributi associativi ordinari ed integrativi, dalle quote derivanti dai contratti collettivi di lavoro, da quelli per servizi corrisposti ai soci aderenti;
- b. da eventuali contributi obbligatori per legge;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo;

ART. 64 – Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario.

Tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale.

PROCESSI VERBALI

ART. 65 – Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi dell'U.C.I.C.T. ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

ORGANI UFFICIALI

ART. 66 – Organi ufficiali dell'Unione sono:

- a. il giornale "Commercio e Turismo e Società";
- b. la rivista "Problemi e Prospettive dei Servizi"
- c. la rivista "Prospettive del Terziario".

VALIDITA' DEI REGOLAMENTI

ART. 67 – I Regolamenti in applicazione dello Statuto, approvati dal Consiglio Nazionale, né costituiscono parte integrante.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 68 - Lo Statuto può essere modificato solo con decisione del Congresso Nazionale, assunta con maggioranza qualificata di due terzi dei Delegati.